

N. 252

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 settembre 2010)

*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*


DRP/I/XVI D153/10

Roma, + 2 SET. 2010

Al Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE, e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010.

Il Ministro



Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto è stato predisposto ai sensi della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare congiuntamente recepimento alla direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, ed alla direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.

Si tratta di due direttive figlie della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE emanate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) ed 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della stessa direttiva madre.

Più in particolare, con la direttiva 2008/105/CE si è data attuazione ad una delle misure strategiche delineate al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o da gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver individuato, con la decisione n. 2455/01/CE, un elenco di 33 sostanze cosiddette prioritarie, in quanto ritenute particolarmente pericolose, con la direttiva 2008/105/CE si è inteso elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico, definendo misure specifiche in materia di controllo dell'inquinamento e di standard di qualità ambientale (SQA). Sempre nell'ottica di rafforzare le misure antinquinamento, con la direttiva 2009/90/CE sono state definite specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque.

L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente l'inquinamento provocato dalle sostanze prioritarie entro il 2015, ma anche di arrestare od eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie pericolose per realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

In ragione della stretta correlazione esistente fra le due direttive si è ritenuto, come, peraltro, suggerito dalla stessa Commissione europea ("Transposition checklist for directive 2008/105/EC", Version n.1 del 6 ottobre 2009 della DG ENV della Commissione europea), di recepirle congiuntamente mediante un unico provvedimento di trasposizione.

Il provvedimento all'esame è stato predisposto come novella alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le due direttive che si vanno a recepire integrano, infatti, le disposizioni della direttiva quadro 2000/60/CE, che è stata trasposta nel nostro ordinamento appunto con il citato decreto n.152 del 2006. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2008/105/CE, relative agli standard di qualità (SQA) e all'elenco delle sostanze prioritarie, definite agli allegati I e II della stessa direttiva, sono già vigenti nel nostro ordinamento in quanto sono già

state recepite con il decreto ministeriale 14 aprile 2009, n. 56, che, anticipando parte del contenuto della direttiva 2008/105/CE, le ha introdotte alla Tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza del citato decreto n. 152.

Si passa di seguito alla illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 definisce le modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e consta delle lettere da a) a i). In particolare:

- la lettera a), che individua le modifiche all'articolo 74, comma 2, (Definizioni) del decreto n. 152, al punto 1 sostituisce la lettera z), dando una nuova definizione di "buono stato chimico delle acque superficiali" coerente con le più recenti disposizioni comunitarie; al punto 2, aggiunge le lettere da uu bis) a uu quinquies) al fine di introdurre le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva 2009/90/CE in quanto non presenti nella normativa nazionale vigente, relative, rispettivamente, alla definizioni di "limite di rilevabilità", di "limite di quantificazione" e di "incertezza di misura".

L'ultima definizione, la uu quinquies) recante "materiale di riferimento", pur non essendo presente tra le definizioni della direttiva 2009/90/CE, è stata inserita su espressa richiesta delle regioni, in quanto parte integrante della definizione "limite di quantificazione", di cui alla lettera uu ter), e ricorrente nell'articolato della citata direttiva. Detta richiesta è motivata dalla necessità di evitare differenti interpretazioni di detto termine da parte degli operatori al fine di garantirne una omogenea applicazione sul territorio nazionale;

- la lettera b), al fine di dare corretta attuazione all'articolo 3 della direttiva 2008/105/CE, prevede la sostituzione dell'articolo 78 del decreto n.152 del 2006. Il nuovo articolo 78, rubricato "Standard di qualità ambientale", richiama puntualmente le disposizioni del decreto n.152 come, da ultimo, modificato dal citato decreto 14 aprile 2009, n. 56, che, come anzidetto, ha, in parte, anticipato i contenuti della direttiva 2008/105/CE. Il comma 7 del nuovo articolo 78 richiama, infine, espressamente l'obiettivo di conseguire, entro il 2021, la riduzione e l'eliminazione, rispettivamente, delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie, previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, in quanto lo stesso non è contemplato dalle vigenti disposizioni del decreto n. 152;

- la lettera c) prevede l'aggiunta, dopo l'articolo 78 dei seguenti articoli:

- articolo 78 bis (Zone di mescolamento) che, nel riprendere pedissequamente le disposizioni della direttiva 2008/105/CE, attribuisce alle regioni la facoltà di designare, in prossimità dei punti di scarico contenenti sostanze di cui all'elenco di priorità, zone di mescolamento in cui viene ammesso un superamento degli SQA, e prevede, al contempo, disposizioni finalizzate alla progressiva riduzione ed al controllo delle medesime zone in modo da non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore. La designazione delle zone di mescolamento viene subordinata all'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da redigere sulla base delle linee guida comunitarie, la cui pubblicazione è prevista per il mese di ottobre prossimo;

- l'articolo 78ter (Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite) istituisce, per l'appunto, l'inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite delle sostanze di cui all'elenco di priorità per ciascun distretto idrografico, al fine di verificare la conformità agli obiettivi di arresto o di eliminazione graduale e di riduzione delle sostanze dell'elenco di priorità. Si evidenzia che già il decreto ministeriale 18 settembre 2002, in materia di informazione sullo stato delle acque, attribuiva alle regioni il compito di inviare, fra l'altro, informazioni relative alle sostanze chimiche ed all'ISPRA quello di elaborare i predetti dati. In particolare, si sottolinea che per le

sostanze chimiche il citato decreto prevedeva l'invio di ben 20 schede, le cui informazioni a seguito delle modifiche introdotte dal presente articolo e dall'articolo 2, comma 1, sono state notevolmente ridotte;

- l'articolo 78quater che riprende fedelmente le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/105/CE, relative all'inquinamento transfrontaliero delle sostanze di cui all'elenco di priorità, fissando i limiti di responsabilità e gli obblighi di informazione a livello nazionale e comunitario;

--gli articoli 78quinquies, 78sexies, 78septies e 78octies che, in conformità alle disposizioni della direttiva 2009/90/CE, definiscono specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque. In particolare, l'articolo 78 quinquies recepisce le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/90/CE, relative ai metodi di analisi utilizzati ai fini dei programmi di monitoraggio; l'articolo 78 sexies, in conformità all'articolo 4 della direttiva 2009/90/CE, individua i criteri minimi di efficienza per detti metodi di analisi ed attribuisce all'ISPRA la competenza relativa alla verifica da effettuare sui requisiti minimi di prestazione per gli stessi metodi; l'articolo 78 septies disciplina il calcolo dei valori medi, di cui all'articolo 5 della direttiva 2009/90/CE; l'articolo 78 octies, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2009/90/CE, introduce disposizioni in materia di garanzia e di controllo di qualità per i laboratori di analisi, ripartendo le competenze tra l'ISPRA, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

- le lettere d), e) ed f) introducono ulteriori modifiche necessarie a sopperire ad alcune lacune rispetto alle disposizioni comunitarie presenti nel decreto n. 152 del 2006, ad eliminare disposizioni oramai superate in termini di tempistica ed ad evitare inutili sovrapposizioni che renderebbero di difficile applicazione le disposizioni del provvedimento in esame, creando ambiguità nella interpretazione delle stesse. In particolare:

- a) la lettera d) introduce al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in linea con la tempistica stabilita a livello comunitario (articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 2005/118/CE e articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE), l'obbligo di effettuare il primo aggiornamento dell'inventario disciplinato all'articolo 78 ter, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente schema di decreto, entro il 22 dicembre 2013, mantenendo ferma la previsione di procedere agli aggiornamenti successivi ogni sei anni. La stessa tempistica viene in tal modo estesa anche al riesame del rilevamento e delle analisi di cui al comma 1 dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nell'ambito del quale devono essere effettuati gli aggiornamenti dell'inventario in parola ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 2008/105/CE;
- b) la lettera e) elimina l'ultimo periodo del punto 18 della lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2, dell'allegato I, in quanto lo standard di qualità ambientale (SQA) non può identificarsi con il limite di quantificazione. Tale scelta è stata condivisa con le regioni;
- c) la lettera f) sopprime, all'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006, i numeri 8, 9 e 10 della lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" e i numeri 2, 3, 4 della lettera A.2.1, Sezione B "Acque sotterranee", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici", in quanto trattasi di disposizioni tecniche non conformi alle disposizioni della direttiva 2009/90/CE che, al riguardo, interviene con puntuali definizioni recepite *in toto* al punto 2, lettera a), comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame. La lettera f)

sopprime, inoltre, alle citate lettere A.2.8 e A.2.1, rispettivamente, i punti 12 e 6 concernenti i criteri minimi di prestazione dei metodi di analisi, in quanto gli stessi sono ripresi e approfonditi all'articolo 1, comma 1, lettera g). dello schema di decreto in esame;

- la lettera g) modifica l'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006 inserendo, dopo la lettera A.2.8, Sezione A "Stato delle acque superficiali", Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006, le lettere:

- A.2.8 bis, relativa ai criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi e calcolo dei valori medi;
- A.2.8.ter, relativa alle informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi;
- A.2.8.querter, che recepisce l'allegato II della direttiva 2008/105/CE che definisce i numeri U.E. delle sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- la lettera h) modifica la nota 2 alla tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di chiarire l'applicabilità degli SQA per le sostanze che possono avere diversi isomeri, in conformità alla nota 2 alla tabella dell'allegato 1 della direttiva 2008/105/CE;

- la lettera i) elimina la nota 10 alla tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006 in quanto in contrasto con le nuove disposizioni di cui alla lettera h);

- l'articolo 2:

- al comma 1 prevede l'abrogazione delle schede allegate al decreto ministeriale 18 settembre 2002, recante modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152. Su indicazione della Commissione europea (Reporting obligation for: Implementation Report Dangerous substances <http://rod.eionet.europa.eu/obligations/533>), anche al fine di evitare un aggravio di compiti a carico delle Regioni, si è ritenuto di prevedere che l'invio delle informazioni previste dal citato decreto avvenga, in linea con le disposizioni comunitarie più recenti, ai soli sensi della lettera A.2.8 bis, Sezione A "Stato delle acque superficiali", Parte 2, "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'Allegato 1, attraverso i formati standard predisposti dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 78 ter del presente decreto, nei quali, appunto, sono richieste, in maniera più sintetica e semplificata, informazioni relative agli scarichi industriali e da insediamenti produttivi;

- al comma 2, prevede l'abrogazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n.367, recante regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

L'abrogazione espressa di tale decreto si è ritenuta necessaria considerato che con il provvedimento in esame si regola, in maniera aggiornata, la materia regolata dal decreto ministeriale di cui non può ammettersi la sopravvivenza considerato che l'intero sistema normativo, al quale la norma stessa si era ispirata, ha subito evoluzioni.

- l'articolo 3 che individua le disposizioni di carattere finanziario.

Quanto ai profili finanziari delle disposizioni recate dal presente decreto si precisa quanto segue.

Gli articoli 78, comma 6, e 78-bis, comma 3, lettera c), non introducono nuovi obblighi ma richiamano, con particolare riferimento alle sostanze dell'elenco di priorità, misure già previste nell'ordinamento vigente, più esattamente nella Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con le cui disposizioni sono coordinate.

Quanto all'articolo 78, comma 6, si evidenzia, infatti, che l'articolo 77, comma 2, del citato decreto n. 152 del 2006 già prevede che *"... le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale ... assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado"*. L'articolo 78, comma 6, del presente decreto, conformemente al comma 3 dell'articolo 3 della direttiva 2008/105/CE, nell'individuare in maniera puntuale le matrici (sedimenti e/o biota) sulle quali controllare la concentrazione di alcune sostanze che in esse si accumulano, di fatto riprende le disposizioni di cui all'articolo 77.

Con riferimento, poi, alla natura delle misure da adottare per le finalità di cui sopra, si fa presente che trattasi di misure già individuate al Titolo III, Parte terza del citato decreto n. 152 del 2006, quali, ad esempio, divieti, prescrizioni tecniche, autorizzazioni preventive, ecc. nonché di ulteriori misure che le regioni possono assumere in maniera autonoma.

Analoghe considerazioni valgono per l'art. 78-bis, comma 3, lettera c), relativo alle misure da adottare per limitare in futuro l'estensione delle zone di mescolamento.

Le zone di mescolamento sono aree nelle quali è consentito per un limitato periodo di tempo il superamento degli standard di qualità ambientale fissati. La riduzione delle zone di mescolamento è possibile solo se sono state attuate le misure (che sono sempre quelle normate al Titolo Terzo, Parte Terza del decreto n.152 del 2006) necessarie a contrastare il degrado e a garantire la tutela dei corpi idrici.

Quanto alle disposizioni dell'articolo 78-ter, comma 3, si fa presente che l'attività di raccolta e di elaborazione dei dati ambientali rientra tra le competenze istituzionali già attribuite all'ISPRA. Si precisa che con il termine "inventario", introdotto per uniformarsi alla terminologia utilizzata dalla direttiva 2008/105/CE, si intende semplicemente attribuire una denominazione all'attività di elaborazione dei dati relativi alle sostanze chimiche già rientrante nelle competenze istituzionali dell'ISPRA e già disciplinata da norme previgenti. Il decreto ministeriale 18 settembre 2002, in materia di informazione sullo stato delle acque, infatti, già attribuiva alle regioni il compito di inviare, fra l'altro, informazioni relative alle sostanze chimiche ed all'ISPRA quello di elaborare i predetti dati.

Per quanto attiene, in particolare, ai dati relativi alle sostanze chimiche, già il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002 individuava un numero elevato di informazioni, riportate in venti schede, che le regioni avrebbero dovuto trasmettere alla ex APAT (oggi ISPRA) per la successiva elaborazione. Con l'articolo 2 dello schema di decreto in esame si abroga tale obbligo in quanto la disposizione è riprodotta all'art 78-ter, comma 3, sempre del presente decreto, che attribuisce all'ISPRA il compito di elaborare su scala di distretto, l'inventario degli scarichi, delle perdite e dei rilasci da fonte diffusa, previsto all'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE.

Circa, infine, le disposizioni di cui agli articoli 78- quinquies, sexies, septies e ostie si precisa che i compiti attribuiti all'ISPRA dai citati articoli rientrano tra le competenze istituzionali di coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, già attribuite a detto Istituto dall'articolo 2 (Competenze e fini istituzionali) del DPR 8 agosto 2002, n. 207, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recepimento della direttiva 2009/90/CE del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 giugno 2010, n.96, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, nonché alla direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Si tratta di due direttive figlie della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE emanate, rispettivamente, in virtù delle disposizioni dell'articolo 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) e delle disposizioni dell'articolo 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva madre.

La prima direttiva costituisce una delle misure della più ampia strategia delineata al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver adottato, con decisione n. 2455/01/CE, un elenco che annovera 33 sostanze prioritarie che destano particolari timori a livello comunitario, con la direttiva 2008/105/CE si è inteso elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico definendo

misure specifiche in materia di controllo dell'inquinamento e di standard di qualità ambientale (SQA). Sempre nell'ottica di rafforzare le misure antinquinamento, la seconda direttiva è volta a definire specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque.

L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente l'inquinamento provocato dalle sostanze prioritarie entro il 2015, ma anche di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie pericolose per realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

In ragione della stretta correlazione esistente fra le due direttive si è ritenuto, come, peraltro, suggerito dalla stessa Commissione europea, di recepirle congiuntamente mediante un unico provvedimento di trasposizione

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito principalmente dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che lo schema di provvedimento in esame va ad integrare, secondo la tecnica della novella normativa. Con il citato decreto n. 156 del 2006 è stata, infatti, trasposta la direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, di cui le direttive che si vanno a recepire, come sopra detto, costituiscono implementazione.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, inoltre, dal decreto 18 settembre 2002, recante modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art.3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2002, n. 245, del quale si abrogano le schede dell'allegato con numerazione da 7 a 26.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come sopradetto, il decreto in esame modifica le norme di rango primario ed amministrativo vigenti in materia.

~~4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.~~

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione a due direttive comunitarie e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La Commissione europea ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non corretto recepimento della direttiva 200/660/CE (P.I.2007/4680).

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni previste dalle direttive comunitarie che recepisce.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di assicurare il coordinamento fra le disposizioni recate dal decreto in esame e le disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione dei criteri tecnici per la designazione delle zone di mescolamento (art. 78 bis, comma 1).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recepimento della direttiva 2009/90/CE del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio è necessario ai sensi della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, nonché alla direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Si tratta di due direttive figlie della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE emanate, rispettivamente, in virtù delle disposizioni dell'articolo 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) e delle disposizioni dell'articolo 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva madre.

In ragione della stretta correlazione esistente fra le due direttive si è ritenuto, come, peraltro, suggerito dalla stessa Commissione europea, di recepirle congiuntamente mediante un unico provvedimento di trasposizione

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito principalmente dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che, fra l'altro, contiene le disposizioni

di recepimento della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, di cui le direttive che si vanno a trasporre, come sopra detto, costituiscono implementazione.

Con il nuovo intervento regolatorio, pertanto, si vanno ad integrare, secondo la tecnica della novella normativa, alcune disposizioni del citato decreto n. 156 del 2006.

Detto quadro è, inoltre, costituito dal decreto 18 settembre 2002, recante modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art.3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2002, n. 245, del quale con il nuovo intervento regolatorio si propone di abrogare le schede dell'allegato con numerazione da 7 a 26.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio costituisce l'occasione per implementare la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Attualmente non si è in grado, infatti, di intervenire compiutamente sull'inquinamento provocato da 33 sostanze individuate a livello comunitario, con la decisione n. 2455/01/CE, come prioritarie, in quanto ritenute particolarmente pericolose per l'ambiente e la salute. Con il nuovo intervento regolatorio vengono adottate misure specifiche al fine di elevare il livello di protezione contro i rischi che dette sostanze comportano per l'ambiente acquatico, definendo standard di qualità ambientale (SQA), nonché specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il nuovo intervento regolatorio nasce dall'esigenza di attuare la strategia delineata a livello comunitario per combattere l'inquinamento idrico provocato da alcune sostanze individuate come prioritarie attraverso l'arresto o l'eliminazione graduale degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di dette sostanze, al fine di realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo che l'intervento regolatorio si propone sono, come detto, quelli di ridurre progressivamente entro il 2015 l'inquinamento idrico provocato da alcune sostanze individuate come prioritarie, arrestando o eliminando gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di dette sostanze al fine di realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinataria principale dell'intervento normativo è la popolazione italiana nel suo complesso considerato che la finalità dello stesso intervento è quella di migliorare lo stato della qualità delle acque a fini di tutela della salute umana e dell'ambiente.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto dell'intervento regolatorio è stato concordato, mediante appositi tavoli tecnici, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni di categoria interessate e, successivamente, attraverso il coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie, anche con tutte le altre amministrazioni interessate. E' stato previsto, inoltre, che venga acquisito anche formalmente il parere della Conferenza unificata, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La non corretta trasposizione della disposizioni comunitarie in materia di tutela della acque dall'inquinamento (direttiva quadro 2000/60/CE) ha, infatti, già portato all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per (P. I. 2007/4680).

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi delle due direttive che si traspongono, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2009). Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla non esistenza di soluzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario, attesa la pericolosità delle sostanze su cui le due direttive intervengono. Il Ministero dell'ambiente nel definire il nuovo intervento regolatorio ha recepito pedissequamente le disposizioni delle due direttive che, stante il loro contenuto squisitamente tecnico, non consentivano margini di discrezionalità agli Stati membri.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti importanti per la lotta contro l'inquinamento idrico a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il nuovo intervento regolatorio prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscano:

- informazioni circa le motivazioni della scelta di strumenti diversi dall'applicazione delle SQA per identificare il buono stato chimico delle acque;
- informazioni relative alle sostanze appartenenti e non all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio ai fini della definizione di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;
- informazioni nel caso si verifichi un superamento di uno SQA nei bacini idrografici transfrontalieri.

Prevede, inoltre che:

- l'ISPRA trasmetta informazioni, tramite il sistema SINTAI, sugli inventari aggiornati su scala distrettuale;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifichi alla Commissione europea le motivazioni della non utilizzazione degli SQA ai fini della identificazione del buono stato chimico delle acque marino costiere, nonché le informazioni pertinenti in caso di inquinamento nei bacini idrografici transfrontalieri.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni in quanto con il nuovo intervento vengono recepite in maniera esaustiva i contenuti delle direttive.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano condizionare gli effetti dell'intervento regolatorio. Le amministrazioni pubbliche tenute all'adempimento degli obblighi introdotti dal nuovo intervento regolatorio, come verrà specificato da apposita clausola di invarianza, sono già in grado di provvedere agli stessi adempimenti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'adozione del nuovo intervento non discenderanno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni del nuovo intervento regolatorio non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono, in via principale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali è demandato l'espletamento delle attività più rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dello stato della qualità delle acque che lo stesso provvedimento si prefigge: applicazione degli standard di qualità ambientale ai fini della identificazione del buono stato chimico delle acque; individuazione eventuale delle zone di mescolamento); trasmissione all' Istituito superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle informazioni relative alle sostanze appartenenti e non all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio ai fini della definizione di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite. Altro soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'ISPRA cui sono demandati i compiti di definire l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite; di assicurare che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio utilizzati dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ai fini del programma di monitoraggio chimico delle acque, siano conformi a determinate specifiche tecniche e, infine, di organizzare programmi di prove valutative per assicurare la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente o di terzi che abbiano ottenuto appalti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Nel nuovo intervento regolatorio non sono previste azioni per la pubblicità, fatta salva la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Al fine di monitorare l'efficacia delle disposizioni introdotte con il nuovo intervento regolatorio, vale a dire la realizzazione di un buono stato chimico in tutte le acque di superficie ed il raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze, nello stesso intervento è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- svolgano una attività di monitoraggio per valutare la tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze indicate nell'elenco di priorità;
- forniscano le informazioni relative alle sostanze appartenenti e non all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio ai fini della definizione di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;
- rispettino requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi utilizzati ai fini del monitoraggio chimico delle acque.

E', inoltre, previsto che l'ISPRA elabori, su scala di distretto, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, sulla base delle informazioni messe a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sarà effettuata, con cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR nella quale sarà valutato principalmente l'effettivo miglioramento della qualità delle acque in relazione all'obiettivo del raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.



Ministero dell' Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANP/71/PO64/9795

Roma, 15 LUG. 2010

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/105/CE e della direttiva 2009/90/CE relative a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Luigi Carbone

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI - LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| 16 LUG. 2010 |
| 5465 |

10/04



269 71
9 Roma, 15/05/10

15 LUG 2010

Ministero
dell' Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Protocollo N. 61546
Rif. Prot. Entrata N: 61314
Allegati:
Risposta a nota del:

e, p.c. All' Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e recepimento della direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia
15 LUG 2010
9775

Il Ragioniere Generale dello Stato
Aut.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2008, RELATIVA A STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE NEL SETTORE DELLA POLITICA DELLE ACQUE RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE E 86/280/CEE, NONCHÉ MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/90/CE DELLA COMMISSIONE DEL 31 LUGLIO 2009 CHE STABILISCE, CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, SPECIFICHE TECNICHE PER L'ANALISI CHIMICA E IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE ACQUE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la decisione 2455/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE;

Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare, la parte terza, nonché l'allegato 1 e l'allegato 3 alla medesima;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, recante individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera z) è sostituita dalla seguente:

“ z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza;”;

2) dopo la lettera uu) sono aggiunte le seguenti:

“ uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l'analita;

uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;

uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;

“ uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà nominali.”;

b) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

" ART. 78

(Standard di qualità ambientale per le acque superficiali)

1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale, di seguito denominati 'SQA', di cui alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d'acqua gli SQA di cui alla tabella 1/A, lettera A.2.6,

dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le modalità riportate alla lettera A.2.8 del medesimo allegato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione utilizzando le matrici sedimenti e biota limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici. In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) applicano per il biota gli SQA riportati alla tabella 3/A dell'allegato 1 alla parte terza;

b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A dell'allegato 1 alla parte terza;

c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1 dell'allegato 1 alla parte terza concernenti modalità di monitoraggio e classificazione;

d) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le motivazioni della scelta, al fine di fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme comunitarie.

4. Per le sostanze per le quali non sono definiti SQA per le matrici sedimenti e biota, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i relativi SQA di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30 e 34 e conformemente alle modalità di monitoraggio di cui al punto A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure atte a garantire che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti e nel biota.

7. Le disposizioni del presente articolo concorrono al raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e le altre sostanze indicate, rispettivamente, come PP ed E alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie individuate come P nella medesima tabella.”;

c) dopo l'articolo 78 sono inseriti i seguenti:

" ART. 78-bis

(Zone di mescolamento)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorità nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della direttiva

2008/105/CE. Le concentrazioni di una o più sostanze di detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando che l'estensione di ciascuna di tali zone:

a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;

b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e dell'adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate indicando:

a) l'ubicazione e l'estensione;

b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;

c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all'eliminazione dell'inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dell'elenco di priorità o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).

ART. 78-ter

(Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.ter, sezione A 'Stato delle acque superficiali', parte 2 'Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici' dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni relative alle sostanze appartenenti e non appartenenti all'elenco di priorità sono ricavate sulla base dell'attività di monitoraggio e dell'attività conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 3 – sezione C, alla parte terza.

2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario, nonché i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito 'l'inventario', distinto in due sezioni: sezione A per le sostanze appartenenti all'elenco di priorità e sezione B per le sostanze non appartenenti a detto elenco di priorità. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. L'inventario è redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006, nonché sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario sono altresì riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.

5. L'inventario è finalizzato a verificare il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed è sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.

6. L'ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autorità di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.

ART. 78-quater

(Inquinamento transfrontaliero)

1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:

a) il superamento dell'SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;

b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata l'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in questione;

c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 77.

2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.

ART. 78-quinquies

(Metodi di Analisi per le acque superficiali e sotterranee)

1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito ARPA, e dalle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito APPA, ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio è effettuato applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 78-sexies, 78-septies e 78-octies si applicano per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

ART. 78-sexies

(Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi)

1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza:

2. In mancanza di standard di qualità ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.

ART. 78-septies

(Calcolo dei valori medi)

1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.

ART. 78-octies

(Garanzia e controllo di qualità)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente, di seguito ARPA, e delle agenzie provinciali per l'ambiente, di seguito APPA, o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

2. L'ISPRA assicura la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base:

a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all'articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto;

b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.

3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono organizzati dall'ISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. L'esito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente accettate.";

- d) al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo n.152 del 2006 le parole: "sono aggiornati ogni sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni";
- e) al punto 18, lettera A.2.8 della parte A dell'allegato 1 alla parte terza l'ultimo periodo è soppresso;
- f) all'allegato 1 alla parte terza sono soppressi;
 - 1) i numeri 8, 9, 10 e 12 della lettera A.2.8, sezione A 'Stato delle acque superficiali', parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici";
 - 2) i numeri 2, 3, 4 e 6 della lettera A.2.1, Sezione B 'Acque sotterranee', parte 2 'Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici';
- g) all'allegato 1 alla parte terza dopo la lettera A.2.8; sezione A 'Stato delle acque superficiali', parte 2 'Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici' sono inserite le seguenti;

"A.2.8.-bis

(Criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi e calcolo dei valori medi)

1. Ai fini della presente lettera si intende per:

- a) *fattore di copertura*: fattore numerico utilizzato come moltiplicatore dell'incertezza tipo composta per ottenere un'incertezza estesa ¹. [UNI 13005:2000]. Nel caso dei metodi utilizzati per le valutazioni riportate in questo decreto 'k' è stato scelto pari a 2;
- b) *incertezza tipo*: incertezza del risultato 'x_i' di una misurazione espressa come scarto tipo. [UNI 13005:2000];
- c) *incertezza tipo composta*: incertezza del risultato 'y' di una misurazione allorché il risultato è ottenuto mediante i valori di un certo numero di altre grandezze; essa è uguale alla radice quadrata positiva di una somma di termini, che sono le varianze o le covarianze di quelle grandezze pesate secondo la variazione del risultato della misurazione al variare di esse. [UNI 13005:2000];
- d) *incertezza estesa*: grandezza che definisce intorno al risultato di una misurazione, un intervallo che ci si aspetta comprendere una frazione rilevante della distribuzione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando.⁽²⁾⁽³⁾ [UNI 13005:2000];
- e) *ripetibilità intermedia di misura*: precisione di misura ottenuta in condizione di ripetibilità intermedia. [UNI/CEI 70099:2008];
- f) *giustezza*: grado di concordanza tra la media di un numero infinito di valori misurati ripetuti e un valore di riferimento. [UNI/CEI 70099:2008];

¹ il fattore di copertura *k* è tipicamente compreso nell'intervallo da 2 a 3.

² La frazione può essere interpretata come la probabilità di copertura o livello di fiducia dell'intervallo

³ Per poter associare uno specifico livello di fiducia all'intervallo definito dall'incertezza estesa è necessario fare ipotesi, esplicite o implicite, sulla distribuzione di probabilità caratterizzata dal risultato della misurazione e dalla sua incertezza tipo composta. Il livello di fiducia che può essere attribuito a questo intervallo può essere conosciuto solo nei limiti entro i quali quelle ipotesi siano giustificate

g) materiale di riferimento certificato: materiale di riferimento accompagnato da un documento rilasciato da organismi accreditati a livello nazionale ed internazionale nel quale sono riportati i valori di una o più proprietà specificate, con le corrispondenti incertezze, riferibilità e rintracciabilità, definite impiegando procedure valide. [UNI/CEI 70099:2008];

g) colonna d'acqua: porzione rappresentativa di acqua del corpo idrico nella quale fase solida e fase liquida non sono separate tra loro.

A. Prestazioni minime dei metodi di misurazione

1) I metodi di misurazione da utilizzare per l'applicazione del presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:

a) alle concentrazioni dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) l'incertezza estesa associata al risultato di misura non deve essere superiore al 50% del valore dello standard di qualità. L'incertezza estesa sarà ottenuta dall'incertezza tipo composta ponendo il fattore di copertura k uguale a 2 per un intervallo di fiducia di circa il 95%;

b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale od inferiore al 30% dei valori dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA).

2. Per quanto riguarda la valutazione dell'incertezza di misura è necessario distinguere i metodi che includono i dati di precisione (ripetibilità e riproducibilità) stimati alle concentrazioni prossime al valore dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) da quelli che non sono caratterizzati da questi dati. Per i primi il laboratorio che li adotta deve:

a) verificare che l'incertezza estesa ($k=2$) ottenuta dal dato di riproducibilità del metodo sia inferiore al 50% del valore dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA);

b) valutare sperimentalmente la ripetibilità a concentrazioni prossime allo standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA);

c) verificare che la ripetibilità calcolata all'interno del laboratorio sia inferiore o uguale al valore di ripetibilità dato dal metodo;

d) calcolare l'incertezza estesa dai dati di riproducibilità del metodo.

3) Nel caso di metodi normati che non includano i dati di precisione, il laboratorio deve procedere alla convalida del metodo ai sensi della UNI EN ISO/CEI 17025:2005, stimando la ripetibilità intermedia del metodo stesso nonché lo scostamento sistematico (giustezza) per mezzo di un appropriato materiale di riferimento certificato o una soluzione certificata. Questi principali contributi all'incertezza di misura, insieme ad altri

se ritenuti necessari, devono essere combinati secondo le regole di propagazione dell'incertezza (vedi UNI 13005:2000). Dall'incertezza tipo composta così ottenuta si ottiene l'incertezza estesa moltiplicando per il fattore di copertura $k=2$.

B. Calcolo dei valori medi

1) Nel seguito sono riportati i criteri da utilizzare per il calcolo dei valori medi (SQA-MA) e di misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singole sostanze (SQA-MA ed SQA-CMA) in presenza di valori inferiori ai limiti di quantificazione del metodo di analisi:

a) i risultati di misura inferiori al limite di quantificazione sono posti pari alla metà del valore del limite di quantificazione del metodo (risultato della singola misura inferiore al limite di quantificazione $=LQ/2$);

b) il valore medio (SQA-MA), calcolato in conformità al punto precedente, che risulti inferiore al limite di quantificazione del metodo, è restituito come inferiore al limite di quantificazione (valore medio $<LQ$);

c) nel calcolo dei misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singoli misurandi chimici (SQA-MA ed SQA-CMA), che includono i principali metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione, il risultato di misura delle singole sostanze inferiore al limite di quantificazione è considerato uguale a zero (risultato di misura=0).

A.2.8.-ter

(Informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di seguito riportate secondo il seguente calendario:

a) il primo invio deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011. Le informazioni sono rappresentative dell'anno 2010;

b) il secondo invio è effettuato entro il 23/12/2013 ed è rappresentativo delle rilevazioni effettuate nell'anno precedente rispetto all'anno di l'invio;

c) i successivi aggiornamenti sono inviati ogni 6 anni e sono sempre rappresentativi dell'anno precedente l'invio.

1.1 Informazioni per singoli scarichi

1.1.1 Per ogni singolo scarico che recapita in corpo idrico superficiale occorre indicare le seguenti informazioni:

- a) date di rilascio e scadenza dell' autorizzazione;
- b) ciclo/i produttivo/i (1);
- c) applicazione IPPC;
- d) coordinate dello scarico (2);
- e) codice del corpo idrico recettore;
- f) volume annuo scaricato (mc/anno),
- g) sostanze appartenenti all'elenco di priorità presenti nello scarico;
- h) "altre sostanze" non appartenenti all'elenco di priorità presenti nello scarico

1.1.3 Per ogni sostanza riportare :

- a) carico totale scaricato misurato o stimato (kg /anno);
- b) concentrazione autorizzata (mg/l);
- c) la concentrazione nei corpi idrici viene fornita come previsto al successivo punto 3.

1.2. Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o perdite)

1.2.1 Le informazioni sono relative alle seguenti fonti:

- a) siti contaminati da bonificare ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/06, ove siano disponibili almeno i dati di caratterizzazione del sito;
- b) attività agricole;
- c) altre tipologie di fonti (discariche , stoccaggio di rifiuti, stoccaggio di materiali da attività di dragaggio, ecc)

1.2.2 Per ogni fonte occorre individuare:a)

- a) la tipologia della fonte;
- b) il codice del corpo idrico recettore o di più corpi idrici influenzati;
- c) le sostanze di cui all'elenco di priorità rilevate;
- d) per ogni sostanza la stima del carico espresso in kg/anno immesso in ogni corpo idrico recettore.

1.3. Informazioni sui corpi idrici superficiali

- a) codice del corpo idrico recettore;
- b) nome del corpo idrico;
- c) categoria del corpo idrico recettore (1);
- d) appartenenza rete nucleo (intercalibrazione);
- e) stato chimico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua , sedimento e biota) (2);
- f) stato ecologico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua, sedimento e biota)(3)

Note

- (1) Indicare se: lago, fiume, acque marino costiere, acque di transizione
- (2) nel caso in cui lo stato chimico non risulti buono a causa di una o più sostanze dell'elenco di priorità e delle "altre sostanze" è indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle alte sostanze nei sedimenti e nel biota

(3) Nel caso in cui il corpo idrico risulti classificato in stato ecologico sufficiente a causa del superamento degli standard fissati per uno o più delle altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità è indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle alte sostanze nei sedimenti e nel biota

1.4. Informazioni per l'analisi di tendenza

1.4.1 In attuazione del comma 3 dell'articolo 78-bis, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:

- a) antracene;
- b) difeniletere bromato;
- c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua);
- d) cloro alcani, C10-13 (1);
- e) di (2-etilesil) ftalato (DEHP);
- f) fluorantene;
- g) esaclorobenzene;
- h) esaclorobutadiene;
- i) esaclorocicloesano;
- l) piombo e composti;
- m) mercurio e composti;
- n) pentaclorobenzene;
- o) benzo(a) pirene;
- p) benzo(b) fluorantene;
- q) benzo(k) fluorantene;
- r) benzo(g,h,i) perilene;
- s) indeno(1,2,3-cd) pirene;
- t) ributilstagno (composti) (Tributilstagno catione).

(1) per questo parametro il monitoraggio si effettua allorché sarà disponibile il relativo metodo analitico.

1.4.2 I predetti dati e i relativi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal 23 dicembre 2013 e riportano gli esiti dei monitoraggi effettuati con frequenza almeno triennale nell'arco del sessennio di riferimento.

A. 2.8.-quater

(Numeri UE sostanze prioritarie)

Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie

| Numero UE ⁽¹⁾ | Denominazione Prioritaria ⁽²⁾ | Sostanza | Identificata come pericolosa prioritaria |
|--------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 240-110-8 | Alaclor | | |
| 204-371-1 | Antracene | | X |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 217-617-8 | Atrazina | |
| 200-753-7 | Benzene | |
| Non applicabile | Difeniletere Bromato ⁽⁴⁾ | X ⁽³⁾ |
| Non applicabile | Pentabromodifeniletere (congeneri 28,47,99,100,153,154) | |
| 231-152-8 | Cadmio e Composti | X |
| 287-476-5 | Cloro alcani C ₁₀₋₁₃ ⁽⁴⁾ | X |
| 207-432-0 | Clorfenvifos | |
| 220-864-4 | Clorpirifos (Clorpirifos etile) | |
| 203-458-1 | 1,2-Dicloroetano | |
| 200-838-9 | Diclorometano | |
| 204-211-0 | Di(2etilesil)ftalato (DEHP) | |
| 206-354-4 | Diuron | |
| 204-079-4 | Endosulfan | X |
| 205-912-4 | Fluorantene ⁽⁵⁾ | |
| 204-273-9 | Esaclorobenzene | X |
| 201-765-5 | Esaclorobutadiene | X |
| 210-158-9 | Esaclorocicloesano | X |
| 251-835-4 | Isoproturon | |
| 231-100-4 | Piombo e Composti | |
| 231-106-7 | Mercurio e Composti | X |
| 202-049-5 | Naftalene | |
| 231-111-14 | Nichel e Composti | |
| 246-672-0 | Nonilfenolo | X |
| 203-199-4 | (4-Nonilfenolo) | X |
| 217-302-5 | Ottilfenolo | |
| Non applicabile | (4-(1,1',3,3'-tetrametil- butil)fenolo) | |
| 210-172-5 | Pentaclorobenzene | X |
| 231-152-8 | Pentaclorofenolo | |
| Non applicabile | Idrocarburi Policiclici Aromatici | X |
| 200-028-5 | (Benzo(a)pirene) | X |
| 205-911-9 | (Benzo(b)fluorantene) | X |
| 205-883-8 | Benzo(g,h,i)perilene | X |
| 205-916-6 | (Benzo(k)fluorantene) | X |
| 205-893-2 | (Indeno(1,2,3cd)pirene) | X |
| 204-535-2 | Simazina | |
| Non applicabile | Tributilstagno (composti) | X |
| Non applicabile | (Tributilstagno-catione) | X |
| 234-413-4 | Triclorobenzeni | |
| 200-663-8 | Triclorometano (cloroformio) | |
| 216-428-8 | Trifluralin | |

Note alla Tabella

- 1) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs)
- 2) Nel caso di gruppi di sostanze (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per

questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito col metodo analitico.

- 3) Solo pentabromodifenil etere
- 4) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati
- 5) Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.”;

h) alla nota 2 alla tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza è aggiunto il seguente periodo: “Se non altrimenti specificato lo standard di qualità ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.”;

i) la nota 10 della tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza è eliminata.

ART. 2

(Abrogazioni)

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 settembre 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2002, n. 245, alla parte B (scarichi industriali e da insediamenti produttivi), settore 2 (Disciplina degli scarichi), le schede con numerazione da 7 a 26 sono abrogate.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367, è abrogato.

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE, e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Repertorio n. 72/20 del 23/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 29 luglio 2010

VISTA la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in particolare gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3;

VISTO lo schema di decreto legislativo di recepimento delle richiamate direttive 2008/105/CE e 2009/90/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 9 luglio 2010, trasmesso il 16 luglio 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 21 luglio 2010;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 26 luglio 2010 i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento di proposte emendative allo schema di decreto legislativo, sostanzialmente accolte dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre il rappresentante dell'ANCI non ha formulato osservazioni di rilievo;

VISTA la versione perfezionata del predetto documento di proposte emendative, trasmessa dalla Regione Piemonte – Coordinatrice della Commissione ambiente ed energia – in data 27 luglio 2010 e diramata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3564;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2010, diramata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3607, recante condivisione delle richiamate proposte emendative trasmesse dalla Regione Piemonte in data 27 luglio 2010;


CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno consegnato un documento (allegato 1), esprimendo parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative già presentate in sede tecnica;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso il loro positivo avviso;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo di recepimento delle richiamate direttive 2008/105/CE e 2009/90/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 9 luglio 2010 e trasmesso il 16 luglio 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/079/CU22/C5

Acc. 1
Consegnato nella
seduta del
29 luglio 20



PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/105/CE RELATIVA A STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE NEL SETTORE DELLA POLITICA DELLE ACQUE, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 82/176/CEE, 82/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE E 86/280/CEE, NONCHÉ MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE, E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/90/CE CHE STABILISCE, CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 2000/60/CE, SPECIFICHE TECNICHE PER L'ANALISI CHIMICA E IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE ACQUE

Punto 22) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole allo schema di dlgs in oggetto condizionato all'accoglimento delle modifiche di seguito riportate (**Legenda: in carattere grassetto: le parti aggiunte, in carattere barrato: le soppressioni o sostituzioni**):

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge...(comunitaria) 2009;

Vista la decisione 2455/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE;

Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare, la parte terza, nonché l'allegato 1 e l'allegato 3 alla medesima;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, recante individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera z) è sostituita dalla seguente:

“ z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A , lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza;”;

2) dopo la lettera uu) sono aggiunte le seguenti:

“ uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l'analita;

uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;

uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;

uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà nominali.”;

b) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

“ART. 78

(Standard di qualità ambientale per le acque superficiali)

1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale, di seguito denominati 'SQA', di cui alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d'acqua gli SQA di cui alla tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le modalità riportate alla lettera A.2.8 del medesimo allegato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione utilizzando le matrici sedimenti e biota limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici. In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) applicano per il biota gli SQA riportati alla tabella 3/A dell'allegato 1 alla parte terza;

b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A dell'allegato 1 alla parte terza;

c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1 dell'allegato 1 alla parte terza concernenti modalità di monitoraggio e classificazione;

d) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le motivazioni della scelta, al fine di fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme comunitarie.

4. Per le sostanze per le quali non sono definiti SQA per le matrici sedimenti e biota **nelle acque marino-costiere e nelle acque di transizione**, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i relativi SQA di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30 e 34 e conformemente **alle modalità di monitoraggio di cui** al punto A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure atte a garantire che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti e/o nel biota.

7. Le disposizioni del presente articolo concorrono al raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo di eliminare le sostanze pericolose prioritarie **e le altre sostanze** indicate, **rispettivamente**, come PP ~~ed E~~ alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie individuate come P nella medesima tabella.”; **per le sostanze indicate come E l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci, da fonte diffusa e perdite.**

c) dopo l'articolo 78 sono inseriti i seguenti:

“ART. 78-bis

(Zone di mescolamento)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorità nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o più sostanze di detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili ~~87~~

condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando che l'estensione di ciascuna di tali zone:

a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;

b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e dell'adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate indicando:

a) l'ubicazione e l'estensione;

b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;

c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all'eliminazione dell'inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dell'elenco di priorità o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).

ART. 78-ter

(Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.ter, sezione A 'Stato delle acque superficiali', parte 2 'Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici' dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni ~~relative alle sostanze appartenenti e non appartenenti all'elenco di priorità~~ sono ricavate sulla base dell'attività di monitoraggio e dell'attività conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 3 – sezione C, alla parte terza.

2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario, nonché i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito 'l'inventario', distinto in due sezioni: sezione A per le sostanze appartenenti all'elenco di priorità e sezione B per le sostanze non appartenenti a detto elenco di priorità. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. L'inventario è redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006, nonché sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario sono altresì riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.

5. L'inventario è finalizzato a verificare il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed è sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e

dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.

6. L'ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autorità di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.

ART. 78-quater

(Inquinamento transfrontaliero)

1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:

- a) il superamento dell'SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
- b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata l'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in questione;
- c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 77.

2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.

ART. 78-quinquies

(Metodi di Analisi per le acque superficiali e sotterranee)

1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito ARPA, e dalle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito APPA, ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio è effettuato applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 78-sexies, 78-septies e 78-octies e **alla lettera A.2.8.-bis all'allegato 1 alla parte terza sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"** si applicano per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

ART. 78-sexies

(Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi)

1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.

2. In mancanza di standard di qualità ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.

ART. 78-septies

(Calcolo dei valori medi)

1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.

ART. 78-octies

(Garanzia e controllo di qualità)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente, di seguito ARPA, e delle agenzie provinciali per l'ambiente, di seguito APPA, o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

2. L'ISPRA assicura la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base:

a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all'articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto;

b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.

3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono organizzati dall'ISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. L'esito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente accettate.";

d) al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo n.152 del 2006 le parole: "sono aggiornati ogni sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni";

e) al punto 18, lettera A.2.8 della parte A dell'allegato 1 alla parte terza l'ultimo periodo è soppresso;

f) all'allegato 1 alla parte terza sono soppressi:

1) i numeri 8, 9, 10, e 12, 13, 14 e 15 della lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici";

2) i numeri 2, 3, 4, e 6, 7, 8 e 9 della lettera A.2.1, Sezione B "Acque sotterranee", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici";

g) all'allegato 1 alla parte terza dopo la lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" sono inserite le seguenti;

h) all'allegato 1 alla parte terza dopo il terzo capoverso della lettera A.3.5. è aggiunto:

"In particolare, qualora si verifichi nella colonna d'acqua il superamento dello standard di qualità ambientale per le sostanze dell'elenco di priorità e per le altre sostanze"



appartenenti all'elenco di priorità sono applicate le misure necessarie per ripristinare il buono stato del corpo idrico conformemente alle disposizioni vigenti. In tal caso, a condizione che ci siano dati sufficienti a stabilire in maniera affidabile lo stato di qualità dei corpi idrici, il monitoraggio operativo nella colonna d'acqua può essere effettuato con frequenze ridotte, sufficienti per la verifica dell'efficacia delle misure intraprese per ripristinare il buono stato del corpo idrico. La riduzione delle frequenze del monitoraggio non è prevista per i corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile. Fermo restando i contenuti di cui all'allegato 4, nei Piani di gestione e nei Piani di tutela delle acque sono altresì inserite le informazioni relative alla riduzione delle frequenze del monitoraggio operativo.

"A.2.8.-bis

(**Criteri** Requisiti minimi di **efficienza prestazione** per i metodi di analisi e calcolo dei valori medi)

1. Ai fini della presente lettera si intende per:

- a) fattore di copertura: fattore numerico utilizzato come moltiplicatore dell'incertezza tipo composta per ottenere un'incertezza estesa ¹. [UNI 13005:2000]. Nel caso dei metodi utilizzati per le valutazioni riportate in questo decreto 'k' è stato scelto pari a 2;
- b) incertezza tipo: incertezza del risultato 'x_i' di una misurazione espressa come scarto tipo. [UNI 13005:2000];
- c) incertezza tipo composta: incertezza del risultato 'y' di una misurazione allorquando il risultato è ottenuto mediante i valori di un certo numero di altre grandezze; essa è uguale alla radice quadrata positiva di una somma di termini, che sono le varianze o le covarianze di quelle grandezze pesate secondo la variazione del risultato della misurazione al variare di esse. [UNI 13005:2000];
- d) incertezza estesa: grandezza che definisce intorno al risultato di una misurazione, un intervallo che ci si aspetta comprendere una frazione rilevante della distribuzione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando.⁽²⁾⁽³⁾[UNI 13005:2000];
- e) ripetibilità intermedia di misura: precisione di misura ottenuta in condizione di ripetibilità intermedia. [UNI/CEI 70099:2008];
- f) giustezza: grado di concordanza tra la media di un numero infinito di valori misurati ripetuti e un valore di riferimento. [UNI/CEI 70099:2008];
- g) materiale di riferimento certificato: materiale di riferimento accompagnato da un documento rilasciato da organismi accreditati a livello nazionale ed internazionale nel quale sono riportati i valori di una o più proprietà specificate, con le corrispondenti incertezze, riferibilità e rintracciabilità, definite impiegando procedure valide. [UNI/CEI 70099:2008];
- g) colonna d'acqua: porzione rappresentativa di acqua del corpo idrico nella quale fase solida e fase liquida non sono separate tra loro.

A. Prestazioni minime dei metodi di misurazione

1) I metodi di misurazione da utilizzare per l'applicazione del presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:

- a) alle concentrazioni dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) l'incertezza estesa associata al risultato di misura non deve essere superiore al 50% del valore dello standard di qualità. L'incertezza estesa sarà ottenuta dall'incertezza tipo composta ponendo il fattore di copertura *k* uguale a 2 per un intervallo di fiducia di circa il 95%;
- b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale od inferiore al 30% dei valori dello standard di qualità (SQA-MA ed ~~SQA-CMA~~).

¹ il fattore di copertura *k* è tipicamente compreso nell'intervallo da 2 a 3.

² La frazione può essere interpretata come la probabilità di copertura o livello di fiducia dell'intervallo

³ Per poter associare uno specifico livello di fiducia all'intervallo definito dall'incertezza estesa è necessario fare ipotesi, esplicite o implicite, sulla distribuzione di probabilità caratterizzata dal risultato della misurazione e dalla sua incertezza tipo composta. Il livello di fiducia che può essere attribuito a questo intervallo può essere conosciuto solo nei limiti entro i quali quelle ipotesi siano giustificate



2. Per quanto riguarda la valutazione dell'incertezza di misura è necessario distinguere i metodi che includono i dati di precisione (ripetibilità e riproducibilità) stimati alle concentrazioni prossime al valore dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) da quelli che non sono caratterizzati da questi dati. Per i primi il laboratorio che li adotta deve:

- a) verificare che l'incertezza estesa ($k=2$) ottenuta dal dato di riproducibilità del metodo sia inferiore al 50% del valore dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA);
- b) valutare sperimentalmente la ripetibilità a concentrazioni prossime allo standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA);
- c) verificare che la ripetibilità calcolata all'interno del laboratorio sia inferiore o uguale al valore di ripetibilità dato dal metodo;
- d) calcolare l'incertezza estesa dai dati di riproducibilità del metodo.

3) Nel caso di metodi normati che non includano i dati di precisione, il laboratorio deve procedere alla convalida del metodo ai sensi della UNI EN ISO/CEI 17025:2005, stimando la ripetibilità intermedia del metodo stesso nonché lo scostamento sistematico (giustezza) per mezzo di un appropriato materiale di riferimento certificato o una soluzione certificata. Questi principali contributi all'incertezza di misura, insieme ad altri se ritenuti necessari, devono essere combinati secondo le regole di propagazione dell'incertezza (vedi UNI 13005:2000). Dall'incertezza tipo composta così ottenuta si ottiene l'incertezza estesa moltiplicando per il fattore di copertura $k=2$.

B. Calcolo dei valori medi

1) Nel seguito sono riportati i criteri da utilizzare per il calcolo dei valori medi (SQA-MA) e di misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singole sostanze (SQA-MA ed SQA-CMA) in presenza di valori inferiori ai limiti di quantificazione del metodo di analisi:

- a) i risultati di misura inferiori al limite di quantificazione sono posti pari alla metà del valore del limite di quantificazione del metodo (risultato della singola misura inferiore al limite di quantificazione $=LQ/2$);
- b) il valore medio (SQA-MA), calcolato in conformità al punto precedente, che risulti inferiore al limite di quantificazione del metodo, è restituito come inferiore al limite di quantificazione (valore medio $<LQ$);
- c) nel calcolo dei misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singoli misurandi chimici (SQA-MA ed SQA-CMA), che includono i principali metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione, il risultato di misura delle singole sostanze inferiore al limite di quantificazione è considerato uguale a zero (risultato di misura $=0$).

A.2.8.-ter

(Informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di seguito riportate secondo il seguente calendario:

- a) il primo invio deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011. Le informazioni sono rappresentative dell'anno 2010;
- b) il secondo invio è effettuato entro il 23/12/2013 ed è rappresentativo delle rilevazioni effettuate nell'anno precedente rispetto all'anno di l'invio;
- c) i successivi aggiornamenti sono inviati ogni 6 anni e sono sempre rappresentativi dell'anno precedente l'invio.

1.1 Informazioni per singoli scarichi

1.1.1 Per ogni singolo scarico che recapita in corpo idrico superficiale occorre indicare le seguenti informazioni:

- a) date di rilascio e scadenza dell'autorizzazione;
- b) ciclo/i produttivo/i (**1**);
- c) applicazione IPPC;

- d) coordinate dello scarico **(2)**;
- e) codice del corpo idrico recettore;
- f) volume annuo scaricato (mc/anno),
- g) sostanze appartenenti all'elenco di priorità presenti nello scarico;
- h) "altre sostanze" non appartenenti all'elenco di priorità presenti nello scarico

1.1.3 Per ogni sostanza riportare :

- a) carico totale scaricato misurato o stimato (kg /anno);
- b) concentrazione autorizzata (mg/l);
- c) la concentrazione nei corpi idrici viene fornita come previsto al successivo punto 3.

1.2. Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o perdite)

1.2.1 Le informazioni sono relative alle seguenti fonti:

- a) siti contaminati da bonificare ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/06, ove siano disponibili almeno i dati di caratterizzazione del sito;
- b) attività agricole;
- c) altre tipologie di fonti (discariche , stoccaggio di rifiuti, stoccaggio di materiali da attività di dragaggio, ecc)

1.2.2 Per ogni fonte occorre individuare:

- a) la tipologia della fonte;
- b) il codice del **bacino idrografico o del sottobacino corpo idrico recettore o di più corpi idrici influenzato**;
- c) le sostanze di cui all'elenco di priorità rilevate;
- d) per ogni sostanza la stima del carico espresso in kg/anno immesso in ogni **bacino idrografico o sotto bacino corpo idrico recettore.**

1.3. Informazioni sui corpi idrici superficiali

- a) codice del corpo idrico recettore:
- b) nome del corpo idrico;
- c) categoria del corpo idrico recettore (1);
- d) appartenenza rete nucleo (intercalibrazione);
- e) stato chimico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua , sedimento e biota) (2);
- f) stato ecologico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua, sedimento e biota)(3)

Note

(1) Indicare se: lago, fiume, acque marino costiere, acque di transizione

(2) nel caso in cui lo stato chimico non risulti buono a causa di una o più sostanze dell'elenco di priorità e/o delle "altre sostanze" è indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle alte sostanze nei sedimenti e nel biota

(3) Nel caso in cui il corpo idrico risulti classificato in stato ecologico sufficiente a causa del superamento degli standard fissati per uno o più delle altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità è indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle alte sostanze nei sedimenti e nel biota

1.4. Informazioni per l'analisi di tendenza

1.4.1 In attuazione del comma 3 dell'articolo 78-bis, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:

- a) antracene;

- b) difeniletere bromato;
- c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua);
- d) cloro alcani, C10-13 (1);
- e) di (2-etilesil) ftalato (DEHP);
- f) fluorantene;
- g) esaclorobenzene;
- h) esaclorobutadiene;
- i) esaclorocicloesano;
- l) piombo e composti;
- m) mercurio e composti;
- n) pentaclorobenzene;
- o) benzo(a) pirene;
- p) benzo(b) fluorantene;
- q) benzo(k) fluorantene;
- r) benzo(g,h,i) perilene;
- s) indeno(1,2,3-cd) pirene;
- t) ributilstagno (composti) (Tributilstagno catione).

(1) per questo parametro il monitoraggio si effettua allorché sarà disponibile il relativo metodo analitico.

1.4.2 I predetti dati e i relativi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal 23 dicembre 2013 e riportano gli esiti dei monitoraggi effettuati con frequenza almeno triennale nell'arco del sessennio di riferimento.

A. 2.8.-quater

(Numeri UE sostanze prioritarie)

Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie

| Numero UE ⁽¹⁾ | Denominazione Prioritaria ⁽²⁾ | Sostanza | Identificata come pericolosa prioritaria |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 240-110-8 | Alaclor | | |
| 204-371-1 | Antracene | | X |
| 217-617-8 | Atrazina | | |
| 200-753-7 | Benzene | | |
| Non applicabile | Difeniletere Bromato ⁽⁴⁾ | | X ⁽³⁾ |
| Non applicabile | Pentabromodifeniletere (congeneri 28,47,99,100,153,154) | | |
| 231-152-8 | Cadmio e Composti | | X |
| 287-476-5 | Cloro alcani C ₁₀₋₁₃ ⁽⁴⁾ | | X |
| 207-432-0 | Clorfenvifos | | |
| 220-864-4 | Clorpirifos (Clorpirifos etile) | | |
| 203-458-1 | 1,2-Dicloroetano | | |
| 200-838-9 | Diclorometano | | |
| 204-211-0 | Di(2etilesil)ftalato (DEHP) | | |
| 206-354-4 | Diuron | | |
| 204-079-4 | Endosulfan | | X |
| 205-912-4 | Fluorantene ⁽⁵⁾ | | |
| 204-273-9 | Esaclorobenzene | | X |
| 201-765-5 | Esaclorobutadiene | | X |

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 210-158-9 | Esaclorocicloesano | X |
| 251-835-4 | Isoproturon | |
| 231-100-4 | Piombo e Composti | |
| 231-106-7 | Mercurio e Composti | X |
| 202-049-5 | Naftalene | |
| 231-111-14 | Nichel e Composti | |
| 246-672-0 | Nonilfenolo | X |
| 203-199-4 | (4-Nonilfenolo) | X |
| 217-302-5 Non applicabile | Ottilfenolo (4-(1,1',3,3'-tetrametil- butil)fenolo) | |
| 210-172-5 | Pentaclorobenzene | X |
| 231-152-8 | Pentaclorofenolo | |
| Non applicabile | Idrocarburi Policiclici Aromatici | X |
| 200-028-5 | (Benzo(a)pirene) | X |
| 205-911-9 | (Benzo(b)fluorantene) | X |
| 205-883-8 | Benzo(g,h,i)perilene | X |
| 205-916-6 | (Benzo(k)fluorantene) | X |
| 205-893-2 | (Indeno(1,2,3cd)pirene) | X |
| 204-535-2 | Simazina | |
| Non applicabile | Tributilstagno(composti) | X |
| Non applicabile | (Tributilstagno-catione) | X |
| 234-413-4 | Triclorobenzeni | |
| 200-663-8 | Triclorometano(cloroformio) | |
| 216-428-8 | Trifluralin | |

Note alla Tabella

- 1) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs)
- 2) Nel caso di gruppi di sostanze (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito col metodo analitico.
- 3) Solo pentabromodifenil etere
- 4) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati
- 5) Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.”;

h) alla nota 2 alla tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza è aggiunto il seguente periodo: “Se non altrimenti specificato lo standard di qualità ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.”;

i) la nota 10 della tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza è eliminata.

ART. 2

(Abrogazioni)

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 settembre 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2002, n. 245, alla parte B (scarichi industriali e da insediamenti produttivi), settore 2 (Disciplina degli scarichi), le schede con numerazione da 7 a 26 sono abrogate.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367, è abrogato.

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2010